

**Ascoli Piceno  
15.03. 2023  
S.Benedetto del Tr.  
22.03.2023**

# **LETTURA DELLA BUSTA PAGA ALLA LUCE DEL NUOVO C.C.N.L. 2019/2021**

**Corso Nursind Ascoli Piceno 15.03.2023  
S.Benedetto del T. 22.03.2023**

**a cura del Dr. Antonio Gidiucci**

Mensilmente, con il pagamento dello stipendio, il datore di lavoro, ai sensi della Legge n.4/1953 e dell'art. 95 del CCNL 2019/2021, deve consegnare al lavoratore un documento, la busta paga, contenente i seguenti elementi che compongono la retribuzione stessa nonché alcune altre informazioni:

- la denominazione dell'azienda,
- l'area e il profilo di appartenenza del lavoratore,
- il codice fiscale,
- il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formularla (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, eventuali indennità, straordinario, turnazione, ecc.) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto (ivi comprese le quote sindacali) sia dell'aliquota applicata che nella cifra corrispondente.

La sua funzione è:


- Di determinare la retribuzione che spetta al lavoratore per il periodo di lavoro svolto;
- sull'applicazione del CCNL o del CCI;
- poter richiedere un mutuo bancario;
- poter richiedere un finanziamento;
- verificare eventuali differenze contributive riguardo ai contributi Inps.

Cerchiamo di capire le varie voci che compongono la busta paga (per comodità potremmo suddividere la busta paga in tre parti: TESTA, CORPO, PIEDE)

Foglio n. \_\_\_\_\_

**ast** AZ. SAN. TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO  
C.F. 02500670449  
VIA DEGLI IRIS 1  
63100 ASCOLI PICENO AP

Mese		Centro Costo		Sede Servizio		Anz. Conv.			
Matricola		Cognome Nome		Data Nascita		Posizione Funzionale			
Rolo / Area		Assoggettamento		Codice Fiscale		Iniz. rapp.			
Voce	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Descrizione				Quantità	Importo (Unitario)	Competenza	Trattenuta
Riferimento	Descrizione				Imponibile	% Ente	Contributo	% Dipendente	Trattenuta
Progressivi Fiscali anno in corso					Carchi Familiari		Arrotondamento		
Azienda Imponibile	Altri enti Imponibile	Tass. separata Imponibile	T.F.R. Imponibile	Adizionale Regionale	Debitazioni Aziende	Coniuge	0,00		
Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	292,76	N	Totale Competenze	Netto in Euro	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Figli	0		
						Altri	0,00		
							Totale Trattenute		



# TESTA - Riga 1 –

Mese	Centro Costo	Sede Servizio	Anz. Conv.

Nella Testa della Busta Paga - Riga 1 -sono specificati i seguenti elementi:

- Denominazione dell'azienda
- Mese: si riferisce al periodo di paga (mese ed anno cui la retribuzione si riferisce)
- Centro Costo: può essere un reparto oppure una unità organizzativa
- Sede Servizio: (ZT/Ospedale/RSA/ecc.)
- Anzianità Convenzionale: (è riconosciuta per contratto indipendentemente dall'effettiva anzianità)

## TESTA – Riga 2 -

Matricola	Cognome Nome	Data Nascita	Posizione Funzionale	Iniz. rapp.

Nella Testa della Busta Paga - Riga 2 -sono specificati i seguenti elementi:

- Matricola: è il codice identificativo del lavoratore
- Cognome Nome del lavoratore
- Data di nascita del lavoratore
- Posizione Funzionale del lavoratore: (Infermiere, Operatore Socio Sanitario ecc.)
- Inizio Rapporto: data effettiva di assunzione del lavoratore

## TESTA – Riga 3 -

Ruolo / Area		Assoggettamento		Codice Fiscale											
Voce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Descrizione	Quantità	Importo Unitario	Competenza	Trattenuta

Nella Testa della Busta Paga - Riga 3 -sono specificati i seguenti elementi:

- **Ruolo del lavoratore:**

01 Ruolo Sanitario, 02 Ruolo Professionale, 03 Ruolo Tecnico,  
04 Ruolo Amministrativo, 07 Ruolo Socio Sanitario

- **Area del lavoratore:**

**A - Personale di supporto** che assorbe le ex Categorie A e B

**B – Operatori** che assorbe la ex Categoria Bs

**C – Assistenti** che assorbe la ex Categoria C

**D - Professionisti della salute e funzionari** che assorbe le ex Categorie D e Ds

➤ **Personale di elevata qualificazione**

*(al momento resta vuota, si potrà accedere esclusivamente se in possesso di laurea magistrale e se si ha un'esperienza almeno triennale all'interno dell'area professionisti della salute e dei funzionari, o precedenti categorie D o DS, con incarichi di funzione di media o elevata complessità, di tipo organizzativo o professionale di cui al presente CCNL o di organizzazione o professionale di cui al CCNL 2016-2018 di valore superiore ad €. 3.227,85)*

- Assoggettamento del lavoratore: A (Pers. non medico con iscrizione CPDEL) o XA (Pers. non medico con iscrizione CPDEL x TFR).
- Codice Fiscale del lavoratore

# Il corpo della busta paga

Voce	I	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Descrizione	Quantità	Importo Unitario	Competenza	Trattenuta
11	*	*	*	*	*	*					STIPENDIO TABELLARE	30,000		1.941,58	
12	*	*	*	*	*	*					DIFF. ECONOMICO (Art.99 c.3 Lett.B)	30,000		264,55	
40	*		*	*	*						UNA TANTUM COMP. L.197 art.1 c.330	30,000		33,09	
105C	*		*	*	*						IND. PRONTA DISPONIBILITA' - COMPARTO 01/23	12,000	1,80000	21,60	
118	*	*	*	*	*	*					IND. DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	30,000		72,79	
122C	*		*	*	*						Indennità Pronto Soccorso - Art 107.4 01/23	1,000	40,00000	40,00	
123C	*		*	*	*						Inden. di turno - Comparto - Art 106.2 01/23	13,000	2,07000	26,91	
124C	*		*	*	*						Inden. notturna - Comparto - Art 106.3 01/23	8,000	4,00000	32,00	
125C	*		*	*	*						Indennità festiva - Comparto - Art 106 01/23	6,000	2,55000	15,30	
128C	*		*	*	*						Indennità Particolari UO Servizi 01/23	13,000	5,00000	65,00	
140	*	*	*	*	*	*					IND.PROFESSIONALE SPECIFICA	30,000		36,15	
261C	*		*	*	*						PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO 06/22	6,010	30,00000	180,30	
261C	*		*	*	*						PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO 08/22	12,129	30,00000	363,87	
700	*	*	*	*	*	*					IND.VACANZA CONTRATTUALE COMPA	30,000		11,39	
2004	*	*	*	*	*	*					IND. INC. PROFES. FISSA	30,000		76,92	
5399C											RECUPERO MENSA 02/23				6,18
7014											TRATTENUTA				13,00
DETRAZIONI MENSILI: -ALTRE 96,38 - ULTERIORI 0,00 - CONIUGE 0,00 - FIGLI 0,00 - ALTRI FAM. 0,00															
REDDITO COMPLESSIVO: -Mensile 2.840,69 Progressivo: 7.320,13															

## Nel Corpo della busta paga sono specificati i seguenti elementi:

- Col. A **Voce**: è l'identificativo meccanografico della voce paga utilizzata
- Col. B **1 2 3 4 5 6 ecc.**: sono codici di assoggettamento della voce
- Col. C **Descrizione**: è la descrizione della voce paga trattata
- Col. D **Quantità**: è la quantità di riferimento della voce paga in pagamento o in trattenuta.
- Col. E **Importo Unitario**: è il valore unitario della voce paga trattata
- Col. F **Competenza**: vengono evidenziati i valori posti in pagamento; i valori sono esposti con due decimali di Euro.
- Col. G **Trattenuta**: vengono evidenziati i valori posti in trattenuta; i valori sono esposti con due decimali di Euro.

*In calce al Corpo della busta paga sono specificati inoltre i  
seguenti elementi:*

**Le Detrazioni fiscali mensili per:**

- Lavoro dipendente
- Figli con età pari o superiore ai 21 anni ai sensi dell'art. 10 commi 4 e 5 D.Lgs. n.230/2021 a partire dal 1° marzo 2022

# La Retribuzione

Le norme che regolamentano il sistema retributivo sono contenute nelle Leggi dello Stato e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Costituisce il corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore.

- Art. 36 della Costituzione
- Art. 2099 del Codice Civile
- CC.CC.NN.LL.
- CC.II.AA.

# Struttura della Retribuzione

**Retribuzione Diretta**

**Retribuzione Indiretta**

**Retribuzione Differita**

Retribuzione  
diretta percepita  
dalla effettiva  
prestazione del  
lavoratore

Per retribuzione indiretta  
si intende malattia, festività  
ferie ecc.

La retribuzione differita  
è composta da un  
accantonamento  
mensile (TFR, Fondo  
Pensionistico)

# Le voci della retribuzione

Le voci economiche di cui si compone la busta paga possono essere suddivise in quattro gruppi, e cioè:

- Gli elementi fissi della retribuzione;
- La parte variabile;
- Le trattenute previdenziali;
- Le trattenute fiscali;

La retribuzione vera e propria si compone di tre parti:

- Diretta, relativa all'effettiva prestazione del lavoratore;
- Indiretta, derivante da specifici istituti contrattuali (per esempio, tredicesima mensilità, ferie, festività, permessi retribuiti, ecc.);
- Differita, riferentesi cioè a quella parte della retribuzione che viene accantonata dal datore di lavoro per essere poi consegnata al lavoratore al termine del rapporto di lavoro (trattamento di fine rapporto o liquidazione.)

# Gli elementi fissi della retribuzione nella Busta PAGA

## Gruppo A

Le voci retributive fisse hanno le seguenti caratteristiche:

- Sono fisse e continuative
- Sono corrisposte per tredici mensilità ad eccezione dell'indennità professionale specifica, dell'indennità di specificità infermieristica, dell'indennità tutela del malato e promozione della salute e dell'indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi
- Sono soggette a contribuzione per la cassa pensione
- Sono soggette a contribuzione per il Trattamento di Fine Servizio (TFS) limitatamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato antecedentemente il 31.12.2000
- Sono ridotte del 2% per i dipendenti assunti successivamente al 31.12.2000 ovvero per i dipendenti assunti dopo il 31.05.2000 con rapporto a tempo determinato (riduzione utile al t.f.r.)
- Sono soggette a contribuzione fiscale (IRPEF)
- Sono ridotte nei rapporti di lavoro a tempo parziale (Part-time) in proporzione alle ore
- Spettano interamente durante l'astensione obbligatoria per gravidanza
- Spettano per intero nel primo mese di astensione facoltativa per maternità. Spettano ridotte del 70% dal secondo al sesto mese di astensione facoltativa per maternità
- Spettano interamente per 9 mesi di malattia in un periodo di tre anni
- Spettano ridotte del 10% per ulteriori 3 mesi di malattia in tre anni

- Spettano ridotte del 50% per ulteriori 6 mesi di malattia in tre anni
- Non spettano in un periodo di assenza per la concessione di un'aspettativa per motivi di famiglia

## **Gli elementi fissi della retribuzione sono:**

STIPENDIO BASE, per 13 mensilità

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA', se acquisita, per 13 mensilità

DIFFERENZIALE ECONOMICO DI PROFESSIONALITA', per 13 mensilità

INDENNITA' SPECIFICITA' INFERMIERISTICA, per 12 mensilità

INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE, per 12 mensilità

INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA, per 12 mensilità

INDENNITA' DI FUNZIONE PARTE FISSA, per 13 mensilità

INDENNITA' DI COORDINAMENTO ad esaurimento, per 13 mensilità

La Paga Base Contrattuale corrisponde al salario minimo determinato sulla base dei parametri stabiliti dal Contratto Nazionale (CCNL) e della qualifica del dipendente. Viene stabilita in misura fissa mensile ed è l'elemento più importante della retribuzione.

# Le Voci Retributive Accessorie nella Busta Paga

## Gruppo B

Le voci retributive accessorie soggette alla contribuzione per cassa pensione hanno le seguenti caratteristiche:

- Sono legate a determinate prestazioni lavorative
- Sono corrisposte per mese o giornata od ora lavorata
- Sono soggette a contribuzione per la cassa pensione
- Sono soggette a contribuzione fiscale (IRPEF)
- Non spetta la tredicesima
- Non sono soggette a contribuzione per il Trattamento di Fine Servizio (TFS)
- Non sono soggette a riduzione stipendiale per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
- Non spettano nei periodi di assenza dal servizio ad eccezione delle indennità mensili (ad esempio il rischio radiologico)
- Le indennità ad importo mensile (ad esempio il rischio radiologico) sono ridotte nei rapporti di lavoro a tempo parziale in proporzione alle ore
- Le indennità giornaliere od orarie spettano per intero nel rapporto di lavoro a tempo parziale per le giornate lavorate
- Non spettano nei periodi di assenza dal servizio

# Le Voci Retributive Accessorie nella Busta Paga sono:

- 1) Indennità di pronto soccorso**, per 12 mensilità dal 1.1.2022 (riservata al pronto soccorso ai sensi dell'art. 107 comma 4 e provvisoriamente determinata in €. 40,00).
- 2) Indennità di rischio radiologico**: il Ccnl 20.09.2001 ha trasformato l'indennità per rischio radiologico, limitatamente al personale con il profilo professionale di tecnico sanitario di radiologia medica in indennità professionale specifica. Di conseguenza ora spetta solamente al restante personale operante, permanentemente, in zona controllata. Al personale interessato, indicato da una apposita commissione, spetta una indennità mensile pari a **€ 103.29** e un congedo ordinario (ferie) di 15 giorni da fruirsi in una unica soluzione annua.
- 3) Indennità di pronta disponibilità**: è un istituto contrattuale caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la sede di lavoro nel tempo massimo fissato da un apposito accordo aziendale. Le aziende in base alle proprie esigenze organizzative indicano i servizi in cui è necessario organizzare turni di reperibilità ed il personale interessato. Per ciascun turno di norma di dodici ore spetta una indennità oraria di **€ 1,80, elevabili in sede di contrattazione integrativa**, per un massimo di 7 turni mensili, oltre il pagamento, come ore straordinarie, dell'attività eventualmente resa se chiamato.
- 4) Indennità per il servizio notturno**: spetta a tutto il personale che svolga la propria attività lavorativa durante le ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) nella misura unica ed uguale per tutti di **€ 4,00 elevabili in sede di contrattazione integrativa** per ciascuna ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6.

5) **Indennità per il servizio festivo:** spetta a tutto il personale per il servizio di turno prestato nelle giornate festive retribuito con **un'indennità oraria di 2,55.**

6) **Indennità giornaliera legata al turno:** Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a **€. 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro.** Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.

7) **Indennità di malattie infettive, terapia intensiva e sub intensiva, emergenza-urgenza, a.d.i., s.e.r.t. (Indennità particolari UO Servizi ruolo sanitario):** spetta al personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:

<b>DESTINATARI</b>	<b>IMPORTO GIORNALIERO</b>
<i>Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori</i>	5,00
<i>Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto</i>	1,50

1) **Indennità di polizia giudiziaria:** l'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua **di € 960,00** compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria.

2) **Indennità di funzione:** parte variabile.

3) **Compenso per il lavoro straordinario:** La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l'autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile. Di norma il limite massimo individuale è pari a 180 ore annue anche se, in relazione a particolari esigenze, può essere elevato a 250 ore individuali. In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi

La misura oraria del compenso per lavoro straordinario viene maggiorato, a seconda delle varie tipologie di lavoro straordinario, nel seguente modo:

- 15% lavoro straordinario feriale
- 15% lavoro straordinario feriale in pronta disponibilità
- 30% lavoro straordinario festivo o notturno
- 30% lavoro straordinario festivo o notturno in pronta disponibilità
- 50% lavoro straordinario notturno festivo

- 50% lavoro straordinario notturno festivo ·in pronta disponibilità

- 4) **Performance Collettiva e Performance Individuale:** La performance collettiva è un compenso finalizzato alla produttività collettiva ed al miglioramento dei servizi mediante il raggiungimento di più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali da ottenere in base agli obiettivi assegnati a ciascun servizio. La performance individuale è un compenso finalizzato a retribuire l'apporto individuale del singolo dipendente per il raggiungimento degli obiettivi a lui assegnati. Entrambi gli importi vengono definiti in sede di contrattazione aziendale sulla base di un fondo disponibile per ciascuna azienda. Di norma viene corrisposto un acconto pari al 50% della performance collettiva, rinviando il saldo a cadenze periodiche, previa la verifica degli obiettivi.
- 5) **Supporto diretto alla libera professione:** consiste nelle prestazioni rese in modo diretto al fine di garantire l'esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti medici. L'attività di supporto è resa al di fuori del normale orario di lavoro e senza pregiudizio per l'attività istituzionale. Gli importi orari vengono definiti in sede di accordo aziendale e sono interamente finanziati dalle tariffe applicate ai cittadini che richiedono servizi di natura libero-professionale.
- 6) **Libera Professione in prestazioni aggiuntive per infermieri e tecnici di radiologia:** approvata con la legge n° 1 del 8 gennaio 2002, consiste nella possibilità dei servizi sanitari in difficoltà, per la carenza del personale sanitario, di chiedere prestazioni aggiuntive al proprio personale in regime di libera professione. Gli importi e le modalità di questo istituto sono interamente da definire con opportuna contrattazione tra le aziende e le organizzazioni sindacali.

## TABELLA COMPARATIVA NUOVE E VECCHIE VOCI ACCESSORIE

CODICE E DESCRIZIONE NUOVA VOCE STIPENDIALE	VOCE ASSORBITA
<i>105 – IND.PRONTA DISP. ART. 44</i>	<i>239 - IND. PRONTA DISPONIBILITA'</i>
<i>122 – INDENNITA' PRONTO SOCCORSO ART. 107.4</i>	<i>NESSUNA</i>
<i>123 – IND.TURNO ART. 106.2</i>	<i>291 - IND.GIORNALIERA art.44 c.3</i>
	<i>292 - IND.GIORNALIERA art. 44 c. 4</i>
<i>124 – IND.NOTTURNA ART. 106.3</i>	<i>213 - Inden. notturna - Art 106.3</i>
<i>125- IND.FESTIVA ART. 106.4</i>	<i>218 - INDENNITA' TURNO FESTIVO 1/2</i>
	<i>219 - INDENNITA' TURNO FESTIVO</i>
<i>128 – IND.PARTICOLARI UO SERVIZI RUOLO SANITARIO</i>	<i>293 - IND.GIORN. art.44 c.6 lett.a/b</i>
	<i>294 - IND.GIORN. art.44 c.6 lett. c</i>
	<i>295 - IND. GIORNALIERA art. 44 c.8</i>

# **Le Voci Retributive Accessorie nella Busta Paga non assoggettate a cassa pensione Gruppo C**

Le voci retributive accessorie soggette alla contribuzione per cassa pensione hanno le seguenti caratteristiche:

- Sono legate a determinate situazioni lavorative e/o personali
- Sono corrisposte per mese o giornata od ora
- Non sono soggette a contribuzione per la cassa pensione
- Non sono soggette a contribuzione per il Trattamento di Fine Servizio
- Non sono soggette a riduzione stipendiale per il Trattamento di Fine Rapporto
- Non sono soggette a contribuzione fiscale (IRPEF)
- Non spettano in assenza di retribuzione
- Spettano per intero nei rapporti di lavoro a tempo parziale

# Le Voci Retributive Accessorie nella Busta Paga non assoggettate a cassa pensione sono:

- 1) Trattamento di trasferta.** Al personale inviato a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio, per una durata superiore ad otto ore e a oltre 50 km dalla ordinaria sede di lavoro, oltre alla normale retribuzione, compete:
- a. il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella “economica”;
  - b. il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall’Azienda o Ente, dei taxi;
  - c. per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri, nel limite, per i predetti pasti, di complessivi € 44,26;
  - d. per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di € 22,26;
  - e. per le trasferte continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località, ai sensi della lettera c);
  - f. il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto

per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3;

Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.

Le Aziende ed Enti individuano, con gli atti di cui al comma 6, le attività svolte in particolarissime situazioni operative che, in considerazione dell'impossibilità di fruire durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, comportano la corresponsione della somma forfetaria di € 25,82 lordi giornalieri, in luogo dei rimborsi di cui al comma 1.

Per le Aziende ed Enti interessati, le suddette attività, a titolo esemplificativo, sono così individuate:

- a. attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
- b. assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza;
- c. interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve;
- d. attività che comportino imbarchi brevi su unità;
- e. attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della salute, di repressione frodi e similari;
- f. attività di assistenza sociale.

Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

Le Aziende ed Enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato nonché la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale sede, anche la

documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, nonché quanto previsto dal comma 3.

# PIEDE DELLA BUSTA PAGA

## DATI PREVIDENZIALI E FISCALI

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Riferimento	Descrizione	Imponibile	% Ente	Contributo	% Dipendente	Trattenuta
1	C.P.D.E.L.	2.184,20	23,800	519,84	8,850	193,30
1-C	C.P.D.E.L.	131,60	23,800	31,32	8,850	11,65
2	T.F.R.	2.172,20	4,880	106,00		
3	STERILIZZAZIONE EFFETTI T.F.R.	2.172,20			2,000	43,44
4	I.R.P.E.F.	2.059,31			27,000	430,58
5	FONDO DI CREDITO-CPDEL	2.184,20			0,350	7,64
5-C	FONDO DI CREDITO-CPDEL	131,60			0,350	0,46
6	I.R.A.P.	2.184,20	8,500	185,66		
6-C	I.R.A.P.	131,60	8,500	11,18		
2	I.N.A.D.E.L. - PREVIDENZIALE	3.435,19	2,880	98,93	2,000	68,70

# Nel Piede della busta paga sono specificati i seguenti elementi:

**Col. 1 - Riferimento:** è l'identificativo meccanografico della voce di trattenuta trattata

**Col. 2 - Descrizione:** è la descrizione della voce di trattenuta trattata

**Col. 3 - Imponibile:** è il valore sul quale vengono calcolate le trattenute

**Col. 4 - % Ente:** è la percentuale di riferimento per il calcolo della trattenuta a carico del datore di lavoro

**Col. 5 - Contributo:** è l'importo a carico del datore di lavoro e che deve essere versato all' Inps a favore del dipendente

**Col. 6 % - Dipendente:** è la percentuale di riferimento per il calcolo della trattenuta a carico del dipendente

**Col. 7 - Trattenuta:** è l'importo che al lavoratore viene trattenuto in busta paga e che il datore di lavoro verserà all' Inps.

# Piede della Busta Paga

## Imponibili previdenziali

L'istituto di riferimento per gli aspetti previdenziali di tutti i lavoratori del servizio sanitario nazionale è l'I.N.P.S. (cassa ex I.N.P.D.A.P.).

Gli imponibili sono importi indispensabili per il calcolo delle ritenute previdenziali; in pratica sono la somma algebrica degli importi delle voci retributive soggette a una determinata contribuzione e specificatamente:

- 1) **Imponibile C.P.D.E.L.:** è composto dalla somma algebrica degli importi lordi di tutte le voci stipendiali precedentemente illustrate come "VOCI RETRIBUTIVE FISSE (GRUPPO A)" e "VOCI RETRIBUTIVE ACCESSORIE (GRUPPO B)".  
Quando sulla "Colonna Riferimento" appare il precodice " - C". l'imponibile CPDEL è calcolato sulle voci riferite a mesi ad anni precedenti.

**2) Imponibile I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA:** riguarda esclusivamente il personale assunto a tempo indeterminato entro il 31.12.2000 o successivamente purché possa vantare servizi continuativi a tempo indeterminato antecedenti il 31.12.2000. E' composto dalla somma degli importi di tutte le voci stipendiali illustrate come "VOCI RETRIBUTIVE FISSE " (Gruppo A)

**3) Imponibile T.F.R.:** riguarda esclusivamente il personale assunto a tempo indeterminato dopo il 31.12.2000 e si applica inoltre a tutto il personale assunto a tempo determinato assunto dopo il 31.5.2000. E' composto dalla somma degli importi di tutte le voci stipendiali illustrate come "VOCI RETRIBUTIVE FISSE " (Gruppo A).

La voce "STERILIZZAZIONE EFFETTI TFR" pari al 2% costituisce una voce di recupero sui compensi a carico del dipendente.

# Piede della Busta Paga

## Ritenute previdenziali

Le ritenute previdenziali servono a finanziare i trattamenti pensionistici e di fine servizio dei lavoratori. Possiamo suddividere gli aspetti delle ritenute previdenziali in tre tipologie e precisamente:

- 1) RITENUTE PER LA CASSA PENSIONE
- 2) RITENUTE PER IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
- 3) STERILIZZAZIONE EFFETTI T.F.R.

### 1) Ritenute per cassa pensione

Prima di esaminare le ritenute per cassa pensione, è opportuno fare alcuni cenni sulla normativa pensionistica in vigore.

La legge di riforma delle pensioni n. 335/1995 ha profondamente innovato il sistema pensionistico italiano creando le basi per una omogeneizzazione tra tutti i lavoratori.

L'attuazione della riforma avverrà in tre distinte fasi:

- **lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 ~~ SISTEMA CONTRIBUTIVO**
- **lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ~~ SISTEMA MISTO**
- **lavoratori con più di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ~~ SISTEMA RETRIBUTIVO**

~~**SISTEMA CONTRIBUTIVO:** lega l'importo della pensione all'ammontare della contribuzione effettivamente versata, nel corso di tutta la vita lavorativa, compreso eventuali riscatti o accrediti di contributi figurativi.

~~ **SISTEMA MISTO:** calcola l'importo della pensione in tre quote:

QUOTA A per il periodo fino al 31.12.1992 basata sull'ultima retribuzione annua alla cessazione;

QUOTA B per il periodo 1.1.1993 - 31.12.1995 basata sulla retribuzione media pensionabile dal 1.1.1993 alla cessazione;

QUOTA C per il periodo dal 1.1 .1996 basata interamente sui contributi versati come nel sistema contributivo.

~~ **SISTEMA RETRIBUTIVO:** calcola l'importo della pensione in due quote:

QUOTA A per il periodo fino al 31.12.1992 basata sull'ultima retribuzione annua alla cessazione;

QUOTA B per il periodo dal 1.1.1993 fino alla cessazione dal servizio, basata sulla retribuzione media pensionabile.

Come si è visto l'intero sistema pensionistico, a parte la diversità di calcolo, si basa sul versamento dei contributi in parte a carico del lavoratore ed in parte a carico dell'azienda. Tali importi da versare sono calcolati moltiplicando i rispettivi imponibili previdenziali per la cassa pensione per una determinata percentuale:

## CONTRIBUZIONE PER LA CASSA PENSIONE ATTUALMENTE IN VIGORE

<b>Tipo di imponibile</b>	<b>A carico del lavoratore</b>	<b>A carico dell'Azienda</b>
Imponibile C.P.D.E.L.	8,85%	23,80%
Sgravio dal 1.1.2023 per redditi inferiori ad €. 2.692,00 mensili ed €. 35.000 annuali (Legge di bilancio 2023)	- 2,00%	
Sgravio dal 1.1.2023 per redditi inferiori ad €. 1.923,00 mensili ed €. 25.000 annuali (Legge di bilancio 2023)	-3,00%	

Fondo Credito destinato al finanziamento del fondo per la concessione delle cessioni del Quinto e/o dei piccoli prestiti:

Imponibile Fondo Credito	0,35%	0%
--------------------------	-------	----

E' ulteriormente da evidenziare che i periodi contributivi utili ai fini pensionistici possono anche derivare da altri istituti quali:

- a) la Ricongiunzione**
- b) il Riscatto**
- c) l'Accredito figurativo**

**a) La Ricongiunzione**

Consiste nella possibilità a domanda di ricongiungere, ai fini di un unico trattamento pensionistico, tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme alternative o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestiti dall'INPS. In base ai contributi versati nel precedente sistema verrà stabilito l'onere eventualmente da pagare che resta interamente a carico del lavoratore.

## **b) Il Riscatto**

Consiste nella possibilità di utilizzare periodi o servizi non coperti da alcuna contribuzione, in tal caso i periodi possono essere utilizzati con oneri a totale carico del lavoratore. I più importanti periodi riscattabili sono:

- corsi di studio per il conseguimento di diplomi purché richiesti per l'accesso al posto di lavoro occupato;
- corsi per i diplomi di tecnico sanitario, infermiere professionale, ostetrica, tecnico della riabilitazione, tecnico di logopedia, vigilatrice d'infanzia, educatore professionale;
- diploma di laurea;
- periodi di assenza facoltativa per maternità al di fuori di rapporti di lavoro.

## **c) L'Accredito figurativo**

Consiste nella possibilità di accredito di periodi non lavorati, senza oneri a carico del lavoratore, ma a parziale o totale carico dell'INPDAP. L'accredito figurativo è ammesso in tre ipotesi:

- per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive presso il parlamento nazionale, europeo e regionale
- per cariche sindacali di dipendenti posti in aspettativa senza assegni
- per maternità

## **2) Ritenute per il trattamento di fine servizio**

L'indennità premio di fine servizio consiste in una somma di denaro erogata all'atto del collocamento in pensione (LIQUIDAZIONE) e spetta ai dipendenti assunti con contratto

a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 in aziende pubbliche soggette alla medesima normativa.

L'importo lordo della "Liquidazione" è pari ad un quindicesimo dell'ottanta per cento della somma delle voci RETRIBUTIVE FISSE relative agli ultimi 12 mesi di servizio, per ciascun anno di servizio lavorato ed in cui siano stati versati i relativi contributi o siano stati riscattati.

Anche in questo caso il sistema si basa sul versamento dei contributi in parte a carico del lavoratore ed in parte a carico dell'azienda.

## CONTRIBUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO ATTUALMENTE IN VIGORE

Tipo di imponibile	A carico del lavoratore	A carico dell'Azienda
INADEL previdenza	2%	2,88%

### 3) *Sterilizzazione effetti T.F.R.*

Il T.F.R consiste in una somma di denaro erogata all'atto del collocamento in pensione e spetta ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31.12.2000 o a tempo determinato a partire dal 30.5.2000 ai quali non spetta il trattamento di fine servizio precedentemente esaminato.

L'importo lordo che viene erogato è pari alla quota annua accantonata (6,91 % della retribuzione annua utile), rivalutata annualmente con un tasso costituito dal 1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT.

Non vi è una contribuzione a carico del lavoratore, ma l'onere è interamente a carico dell'azienda.

Tuttavia le voci retributive fisse non essendo assoggettate per questi lavoratori alla contribuzione per il trattamento di fine servizio, vengono ridotte del 2%. In busta paga la riduzione viene esposta come “STERILIZZAZIONE EFFETTI TFR”, pari appunto al 2% delle VOCI RETRIBUTIVE FISSE (GRUPPO A) ad eccezione dell'Elemento Perequativo.

# Piede della Busta Paga

## Imponibili fiscali

Anche gli imponibili fiscali, come quelli previdenziali, sono importi indispensabili per il calcolo delle ritenute fiscali. Essi costituiscono il "reddito da lavoro dipendente di un lavoratore" ai sensi del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/1986 n° 917 e s.m.i.

**1) Imponibile I.R.PE.F. a tassazione corrente:** E' composto dalla somma delle VOCI RETRIBUTIVE FISSE (Gruppo A) + le VOCI RETRIBUTIVE ACCESSORIE SOGGETTE ALLA CONTRIBUZIONE PER CASSA PENSIONE (Gruppo B) diminuite di TUTTI I CONTRIBUTI a carico del lavoratore compreso eventuali riscatti e/o ricongiunzioni, riferiti all'anno corrente o riferiti ad anni precedenti ma relativi a voci retributive non soggette a tassazione separata.

**2) Imponibile I.R.PE.F. a tassazione separata:** E' composto dalla somma delle retribuzioni riferite ad anni precedenti e soggette a tassazione separata diminuite dei relativi contributi per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

E' importante evidenziare che nella formazione dell'imponibile vengono portati in diminuzione i contributi di legge. Essi sono, per la normativa fiscale, "oneri deducibili", vale a dire oneri che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.

**3) Imponibile I.R.A.P.:** E' l'imponibile che permette di calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive che è a totale carico dell'azienda e pertanto si ritiene di non procedere alla sua descrizione.

# Ritenute fiscali

- **Ritenuta I.R.PE.F.:** E' un'imposta (tassa) sulle persone fisiche che riguarda tutti i lavoratori ed è progressiva in quanto le aliquote applicate aumentano per scaglioni di reddito. Qualsiasi azienda è tenuta, con il pagamento degli stipendi, ad operare una ritenuta fiscale da versare mensilmente allo stato per conto del lavoratore. Al termine dell'anno solare, di norma con lo stipendio di dicembre, ma è possibile fino al 28 febbraio dell'anno successivo, il datore di lavoro è tenuto all'effettuazione del conguaglio fiscale annuo. Tale operazione consiste nella verifica se le ritenute fiscali operate nel corso dell'anno solare, sono corrette o se da parte del contribuente sono dovuti dei conguagli attivi o passivi. Gli scaglioni di reddito annuali e mensili, le relative aliquote percentuali sono i seguenti:

Aliquote IRPEF Annuale		
Reddito fino a €.	Aliquota %	Imposta Progressiva Lorda
15.000	23%	3.450,00
Tra 15.001 e 28.000	25%	7.000,00
Tra 28.001 e 50.000	35%	17.500,00
Oltre 50.001	43%	
Aliquote IRPEF Mensile		
Reddito fino a €.	Aliquota %	Imposta Progressiva Lorda
1.250,00	23%	287,50
2.333,33	25%	583,33
4.166,67	35%	1.458,33
Oltre 4.166,67	43%	

inoltre, fino a 8.174,00 euro è prevista la cosiddetta *"no tax area"*: i contribuenti che percepiscono redditi fino al limite indicato *"non dovranno pagare tasse"*, in quanto l'imposta non è dovuta.

- **Ritenuta I.R.PE.F. a tassazione separata:** Viene applicata, in questo caso un'aliquota particolare detta "aliquota media" che corrisponde alla ritenuta applicabile alla media degli imponibili del biennio precedente sulla base delle aliquote in vigore nell'anno corrente.

In una normale busta paga è raramente presente in quanto, come già detto è riferita a particolari emolumenti quali i rinnovi contrattuali.

- **Le addizionali regionali e comunali Irpef** che vedete in busta paga nel cedolino del mese sono imposte applicate a tutti i contribuenti sul reddito.

**L'addizionale regionale** è un'imposta diretta istituita dall'articolo 50 decreto legislativo n. 446/97 e gravante sulle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il gettito derivante da tale imposta è prevalentemente di competenza delle Regioni, le quali hanno una parziale capacità legislativa in merito, in particolare per la determinazione di eventuali esenzioni nonché per l'ammontare dell'imposta dovuta. La Regione a cui deve essere effettuato il versamento è individuata in base al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce l'addizionale medesima. **L'importo dovuto è calcolato sull'imponibile IRPEF e frazionato in busta paga in 11 rate nell'anno successivo da gennaio a novembre.**

**L'addizionale comunale** è un'imposta diretta istituita dal decreto legislativo n. 360/98 e gravante sulle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 1999. Il gettito derivante da tale imposta è di competenza dei Comuni; questi ultimi ne hanno il potere legislativo, in particolare per la sua istituzione, la determinazione di eventuali esenzioni nonché per l'ammontare dell'imposta dovuta. Al contrario dell'addizionale regionale, non è prevista per legge un'aliquota minima di base per le addizionali comunali; l'applicazione dell'imposta è istituita da una delibera comunale fino ad un massimo stabilito per legge. Il Comune a cui deve essere effettuato il versamento è individuato in base al domicilio fiscale del contribuente. **L'importo dovuto è calcolato sull'imponibile IRPEF dell'anno X e frazionato in busta paga in 11 rate a saldo nell'anno successivo da gennaio a novembre. Un ulteriore importo in acconto nell'anno di competenza X+1 viene frazionato in 9 rate da marzo a novembre.**

# Le detrazioni fiscali

Nel capitolo precedente sono stati esaminati alcuni ONERI DEDUCIBILI vale a dire degli importi che vanno a diminuire l'imponibile, in questo capitolo si esaminano gli ONERI DETRAIBILI che sono quegli oneri di cui il lavoratore può chiedere la detrazione vale a dire la riduzione della propria ritenuta lorda.

I principali oneri detraibili sono rappresentati dalle **detrazioni Irpef** spettanti al lavoratore dipendente, che per il 2023 sono così costituiti:

## Detrazioni per reddito da lavoro dipendente

- 1) € 1.880 (non inferiore ad € 690 o se a tempo determinato non inferiore ad € 11.380) per redditi fino ad € 15.000
- 2) € 1.910 + e. 1.190 \* (€ 28.000 - € 15.000), per redditi compresi tra € 15.000 ed € 28.000
- 3) € 1.910 \* (€ 50.000 - reddito) / (€ 50.000 - € 28.000), per redditi compresi tra i 28.000 e 50.000 euro
- 4) Zero, per i redditi superiori a 50.000 euro

Le detrazioni devono essere rapportate a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.

## **Detrazioni per coniuge a carico (con reddito inferiore a 2.840,51 euro annui).**

Nel calcolo per determinare il reddito del coniuge devono essere compresi:

- i redditi da lavoro dipendente (anche se prestato in zone di frontiera o all'estero),
- redditi da impresa o lavoro autonomo;
- i redditi da fabbricati e da terreni;
- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede...

### **A quanto ammonta la detrazione per il coniuge a carico?**

- Per redditi fino a 15.000             $\text{detrazione} = 800 - (110 \times \text{Reddito lordo} / 15.000)$ ;
- per redditi tra 15.001 e 40.000  $\text{detrazione} = 690$  euro (importo fisso);
- per redditi tra 40.001 e 80.000  $\text{detrazione} = 690 \times ((80.000 - \text{reddito lordo}) / 40.000)$ ;
- Superati gli 80.000 euro di reddito non vi è il diritto alla detrazione per il coniuge a carico.

maggiorazione spettante:

- tra 29.001 e 29.200 ulteriore detrazione di 10 euro;
- tra 29.201 e 34.700 ulteriore detrazione di 20 euro;

- tra 34.701 e 35.000 ulteriore detrazione di 30 euro;
- tra 35.001 e 35.100 ulteriore detrazione di 20 euro;
- tra 35.101 e 35.200 ulteriore detrazione di 10 euro;

Le detrazioni devono essere rapportate a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.

### **Detrazioni per figli a carico**

**(figli oltre 24 anni se non possiedono redditi superiori ad euro 2.840,51)**

**(figli fino a 24 anni compiuti se non possiedono redditi superiori ad euro 4.000,00)**

$$\text{Coefficiente} = \frac{80.000 - \text{Reddito} + 15.000 \times \text{numero dei figli}}{80.000 + 15.000 \text{ per numero figli}}$$

$$\text{Detrazione} = 950 \times \text{Coefficiente} \times \text{numero figli}$$

Le detrazioni per i figli minori di 21 anni sono corrisposte dall'INPS con Assegno Unico Universale.

Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni sono cumulabili con Assegno Unico Universale

Le detrazioni devono essere rapportate a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.

Le detrazioni per i figli competono nella misura del 50% per ciascun genitore non legalmente ed effettivamente separato, ovvero, previo accordo, al genitore che possiede reddito maggiore.

**Detrazioni per altri familiari a carico  
con reddito inferiore a 2.840,51 euro annui  
(coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, genitori anche  
adottivi, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle, nonni e nonne)**

$$\text{Coefficiente} = 80.000 - \text{Reddito} / 80.000$$
$$\text{Detrazione} = 750 \times \text{Coefficiente}$$

Le detrazioni devono essere rapportate a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.

# Bonus Renzi dal 1° gennaio 2023

Il bonus IRPEF di 100 euro (ex Bonus Renzi) continuerà ad essere previsto per i contribuenti con reddito fino a 15.000 euro, per un importo massimo di 1.200 euro annui.

Nel caso di reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro, viene ridotto, ma può anche non spettare, alla condizione che la somma delle detrazioni sia superiore all'imposta lorda:

- Per carichi di famiglia;
- Per lavoro dipendente e assimilati;
- Per detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;
- Per detrazioni su interessi passivi su mutui contratti sino al 31 dicembre 2021 per l'acquisto o la costruzione della prima casa;
- Per detrazioni delle spese sanitarie superiori ad €. 15.493,71 per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità e spese per cani guida;
- Per detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

# TRATTENUTE VOLONTARIE

Nella busta paga, oltre agli emolumenti, alle ritenute previdenziali e fiscali ed agli imponibili esaminati finora possono esserci delle ritenute volontarie, cioè dipendenti esclusivamente dalla volontà del lavoratore. A titolo di esempio si citano le più comuni e precisamente:

## **1) Ritenuta per iscrizione al sindacato**

## **2) Ritenuta per lo sciopero**

Il valore di una giornata di sciopero è pari ad un ventiseiesimo dell'importo mensile delle voci del gruppo A. Per scioperi di durata inferiore ad un giorno il valore viene rapportato in base alle ore di adesione allo sciopero da parte di ogni singolo lavoratore.

## **3) Ritenuta per riscatti e/o ricongiunzioni (già esaminate nell'esame degli imponibili previdenziali)**

## **4) Ritenuta per la mensa**

E' l'importo che il dipendente deve pagare per accedere al servizio di mensa interna, attualmente fissato in € 1,03

## **5) Ritenuta per cessione del Quinto**

- A) prestito pluriennale I.N.P.D.A.P.
- B) prestito pluriennale garantito (finanziarie private)
- C) piccolo prestito I.N.P.D.A.P.

# FONDO PERSEO SIRIO

❖ Il Fondo Perseo Sirio è il Fondo Pensione Complementare riservato ai lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità, previsto dalla contrattazione collettiva di settore e iscritto all'Albo Covip (Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione).

❖ Il Fondo Perseo Sirio è destinato ai dipendenti assunti con:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;

contratto a tempo determinato, anche part-time, compresa ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, prevista dalla disciplina di legge e contrattuale vigente, di durata pari o superiore a tre mesi consecutivi.

❖ Al pari di qualsiasi fondo di **previdenza complementare**, il Perseo Sirio si preoccupa di:

- **raccogliere i contributi** dei lavoratori aderenti;
- investire le provviste sui mercati finanziari in base alle indicazioni di investimento fornite dai lavoratori stessi;
- erogare le prestazioni, rappresentate da una prestazione pensionistica complementare rispetto alla previdenza obbligatoria.

❖ I dipendenti pubblici possono dedurre dal reddito imponibile Irpef i contributi versati al Perseo Sirio, **con un limite massimo di 5.164,57 euro**.

### ❖ **COME FUNZIONA?**

In base a quanto stabilito dall'Accordo del 16/09/2021, che regola le modalità di adesione al Fondo Perseo Sirio, **i neoassunti dal 1° gennaio 2019 in poi** dal momento dell'assunzione hanno l'opportunità di iscriversi al Fondo di categoria.

Si hanno **sei mesi di tempo** per informarsi e valutare i vantaggi del Fondo, esprimendo la scelta di adesione, seguendo le istruzioni riportate sul sito **neoassunti.fondoperseosirio.it**, oppure quella di diniego secondo le istruzioni che sono state comunicate dall'Amministrazione. Trascorso il termine di 6 mesi e non avendo effettuato alcuna scelta, il dipendente **sarà iscritto per silenzio assenso**, ma si avrà a disposizione un ulteriore periodo di 30 giorni entro il quale poter recedere dall'adesione "silente" secondo le istruzioni che ti saranno fornite dal Fondo.

❖ La posizione dell'aderente al Fondo è **alimentata mensilmente** da:

- un contributo a suo carico pari all'1% della retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del Tfr;
- un contributo a carico del datore di lavoro pari all'1% della retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del Tfr;
- il 28,94% del Tfr maturato a partire dall'adesione al Fondo, per i lavoratori pubblici già in servizio alla data del 31 dicembre 2000;

- il 100% del Tfr maturato a partire dall'adesione al Fondo per i neoassunti dipendenti pubblici successivamente al 31 dicembre 2000.
- un incentivo pari all'1,50% della retribuzione utile ai fini Tfs, per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 che aderiranno al fondo.

*Le somme «derivanti dal Tfr e l'incentivo dell'1,50% hanno carattere figurativo, sono contabilizzate e rivalutate dall'Inps - Gestione Dipendenti Pubblici e saranno materialmente trasferite al Perseo Sirio al momento dell'erogazione della prestazione» .*

#### ❖ **QUALI PRESTAZIONI EROGA IL FONDO? LA RENDITA**

L'attività principale del Fondo Perseo Sirio è riconoscere **pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico**, in particolare:

- **pensione di vecchiaia**, che si ottiene al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio e con almeno cinque anni di partecipazione al Fondo;
- **pensione di anzianità**, riconosciuta in caso di cessazione del rapporto di lavoro, al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia, secondo il regime obbligatorio, e con almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.

L'erogazione delle somme sotto forma di rendita può avvenire tramite:

- rendita vitalizia semplice;
- rendita reversibile;
- rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;
- rendita vitalizia con contro-assicurazione in caso di decesso dell'assicurato;

- rendita con raddoppio dell'importo in caso di perdita dell'autosufficienza.

#### ❖ **QUALI PRESTAZIONI EROGA IL FONDO? IL CAPITALE**

Il Fondo Perseo Sirio permette comunque di riscuotere parte del montante maturato sotto forma di capitale, **per un importo non eccedente il 50%**.

Nel caso in cui la rendita risultante dal rimanente 50% sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, è possibile riscuotere **l'intera posizione maturata** sotto forma di capitale, **senza alcuna penalizzazione** fiscale.

#### ❖ **ANTICIPAZIONE DELLE SOMME**

I dipendenti pubblici possono chiedere l'anticipazione di tutto o parte della posizione accumulata presso il Fondo, trascorsi 8 anni di iscrizione, esclusivamente nei seguenti casi:

- **spese sanitarie per terapie e interventi straordinari** per sé o i familiari fiscalmente a carico;
- acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
- spese per congedi per la formazione e formazione continua.

#### ❖ **LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE**

Nei casi di **cessazione del rapporto di lavoro**, per qualunque causa, e in generale di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, è possibile ottenere la **liquidazione della posizione** detenuta presso Perseo Sirio.

# NETTO

Progressivi Fiscali anno in corso						Carichi Familiari		Arrotondamento		
Azienda	Altri enti	Tass. separata	T.F.R.	Addizionale	Detrazioni	Coniuge	N	0,00		
Imponibile	Imponibile	Imponibile	Imponibile	Regionale	Azienda			Totale Competenze		Netto in Euro
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Figli	0	Totale Trattenute		
Importo	Importo	Importo	Importo	Comunale	Altri Enti			0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Altri	0,00	-----		

Nella parte finale della Busta Paga troviamo riepilogate le seguenti informazioni:

- Progressivi fiscali anno in corso
- Carichi Familiari
- Arrotondamento
- Totale Competenze
- Totale Trattenute
- Netto in Euro

Ma soprattutto la:

**a) Retribuzione Lorda** che comprende tasse e contributi di varia natura a carico del lavoratore

**b) Retribuzione Netta**, è quella che va in tasca al lavoratore una volta che sono state pagate le tasse, gli oneri previdenziali ed assistenziali (Reddito disponibile).

**GRAZIE DELL' ATTENZIONE**